aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0194245
del 09/04/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1030. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al progetto: Impianto eolico 'QUILIANO' costituito da 5 aeg (30 MW) integrato con sist. di accumulo (p.nom. 20 MW). Comuni: Quiliano, Altare e Mallare (SV)

Proponente: VSE S.r.l.

Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006. Richiesta contributi istruttori.

In riscontro alla nota Prot-2025-0134811 del 06/03/2025, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di 5 aerogeneratori (anche detti WTG) di potenza nominale unitaria pari a 6 MWp, per una potenza nominale complessiva pari a 30 MW, in una area agricola e su territori che amministrativamente appartengono ai comuni di Altare e Quiliano. Il parco eolico è connesso tramite cavidotto ad una sottostazione elettrica e al BESS che ricadono in un'area situata a Sud della località Peirano nel comune di Mallare.

La tematica rumore è affrontata nel documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" (codice C24G&GWLI002INT010R00 del 27/02/2025), redatto da tecnico competente in acustica, compreso nella documentazione integrativa.

Con riferimento alla fase di esercizio delle pale eoliche, esaminato l'elaborato, si conferma quanto già osservato in fase di completezza con lettera prot. n. 79870 del 12.02.2025:

1. non sono state eseguite misure per la determinazione dei livelli di rumore residuo in corrispondenza dei diversi recettori, il tecnico ha assunto per tutti i ricettori valori di rumore residuo pari a 41 dB(A) per il periodo diurno e 35 dB(A) per il periodo notturno, rimandando alle fasi successive la loro verifica;

2. in assenza di misure del rumore immesso in ambiente abitativo, il tecnico ha considerato le indicazioni contenute nelle linee guida dell'OMS "Night noise guidelines for Europe", capp.1 e 5, stimando la differenza tra il livello sonoro interno rispetto a quello di facciata pari a 15 dB(A) a finestre aperte 21 dB(A) a finestre chiuse;
3. i livelli di rumore in facciata ai recettori, dovuti al parco eolico in esercizio, sono stati stimati mediante modello di calcolo, alla quota di 4 m dal suolo; per ottenere i livelli di rumore da confrontare con i limiti di immissione, il tecnico ha aggiunto a questo con somma logaritmica il rumore residuo stimato come specificato al punto 1;
4. per la verifica del criterio differenziale, il tecnico ha considerato l'abbattimento sonoro tra ambiente esterno e interno facendo riferimento alle indicazioni dell'OMS, come specificato al punto 2.

Con le assunzioni adottate, le conclusioni del tecnico sono in sintesi:

1. sono rispettati i limiti assoluti di immissione diurni; quelli notturni sono rispettati, tranne per n.4 ricettori (R19, R22, R23 e R69) per il superamento massimo di 1 db
2. il valore limite di immissione differenziale in facciata risulta non verificato in corrispondenza di alcuni recettori per il periodo di analisi diurno e per la gran parte dei recettori nel periodo di analisi notturno (tabella 13 e 14)
3. il limite differenziale diurno e notturno in ambiente interno risulta per la maggior parte dei ricettori non applicabile o rispettato dove applicabile (tabelle 15 e 16)
4. il tecnico conclude che sono rispettati i limiti di immissione differenziale diurni e notturni
5. il tecnico precisa che i valori simulati, ritenuti cautelativi, andranno verificati tramite misure fonometriche sui recettori maggiormente esposti nelle fasi successive di progettazione e che, a valle di conferma del superamento dei limiti differenziale di immissione, potranno essere individuate e studiate le misure di mitigazione più idonee, in considerazione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerti dal ricettore oggetto di verifica, ad oggi non note
6. non sono verificati i limiti di emissione. A fronte dei superamenti stimati, il tecnico conclude erroneamente che si provvederà a richiedere all'Ente comunale opportune deroghe nel periodo dei lavori.

Nell'elaborato non viene specificato se vi sono impatti cumulati dal punto di vista acustico con altri impianti eolici esistenti o autorizzati.

Il SIA (documento C24G&GWLI002S001R00 del 27/02/2025) non indica monitoraggi ante operam (pag. 400). Il documento richiamato C24G&GWLI002A016R00 del 3/12/2024 contiene il progetto di monitoraggio per la componente rumore in fase di costruzione e di esercizio.

Alla luce di quanto sopra, si conferma quanto già segnalato nella nota Prot-2025-0079870 del 12.02.2025, ovvero che la misura del clima acustico ante- operam non possa essere rimandata a fasi successive perché in assenza di tali misure non è possibile effettuare la valutazione preventiva degli impatti dell'opera. Infatti, la stima effettuata dal tecnico introduce incertezze tali da rendere poco significative le conclusioni dello studio stesso.

Inoltre, con riferimento alla verifica del rispetto del limite differenziale di immissione, come già segnalato nella suddetta nota, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 1 giugno 2022 "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico", in deroga a quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 sull'applicazione del criterio differenziale, nel caso del rumore eolico, le valutazioni vanno eseguite unicamente in facciata agli edifici e non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del DPCM 14/11/1997.

Infine, le conclusioni del SIA (documento C24G&GWLI002S001R00 del 27/02/2025) che valutano l'impatto trascurabile in fase di esercizio e moderato in fase di cantiere (pag 398) risultano incoerenti con le conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico. Di conseguenza nel

SIA non sono state indicate preventivamente misure di mitigazione alla sorgente o al recettore, incluse modalità operative e gestionali.

Per quanto sopra esposto, la documentazione presentata, se non modificata o integrata al fine di superare le carenze sopra evidenziate, non consente di escludere impatti ambientali significativi sul clima acustico.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 08-04-2025 15:52:47
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026